

**ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI
ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE**

(04/2013 del 16.09.2013)

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

(04/2013 del 16.09.2013)

Il **Municipio di Lamone**, richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
- la risoluzione municipale no. 1610 del 16 settembre 2013.

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2
Definizioni

¹per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3

Competenze decisionali

¹Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art. i 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art. i 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

²Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

³Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 4

Competenze di controllo delegate

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear e 86 lett. b RLear);
- b) età e numero degli avventori (art. i 14 e 36 Lear e 86 lett. c RLear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. i 23-25 Lear e 86 lett. d RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75, 79 e 86 lett. e RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 86 lett. F, 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lear e 50-52, 86 lett. g RLear).

Art. 5
Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6
Notifica dell'attività

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio

Art. 7
Locali notturni

¹I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00

Art. 8
Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

²Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le 01.00.

⁵In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia comunale.

Art. 9
Aperture annuali straordinarie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera

CAPITOLO IV

Disposizioni varie

- Art. 10**
Allontanamento da parte del gerente o della polizia
- Il gerente può richiedere l'intervento della polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.
- Art. 11**
Richieste di permessi speciali
- Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla polizia comunale almeno alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria
- Art. 12**
Rispetto della quiete
- ¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco o simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.
- ²Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o Intrattenimenti musicali

- Art. 13**
a) In generale
- ¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.
- ²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.
- Art. 14**
b) Autorizzazione
- ¹La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 giorni della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:
- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- ³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
- ⁴Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO V

Tasse

Art. 15

Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a frs. 30.-- all' ora.

²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 16

Tassa permessi speciali

¹La tassa per un permesso speciale ammonta a frs. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di frs. 500.--.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 17

Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a frs. 70.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 18

Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di fr. 500.--.

CAPITOLO VI

Sanzioni

Art. 19

Multa

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 48 Lear, 3 e 6 della presente Ordinanza) secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni, ai sensi degli art.li 145 e segg. LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a fr. 40'000.-- (art. 44 Lear)

²Le altre infrazioni sono punite dall' Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 20
Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 21
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22
Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici no. 5/2001 del 17.12.2001.

Art. 23
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC

Il Sindaco   Per il Municipio  Il Segretario

Lamone, 17.09.2013

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 23.09.2013 al 07.10.2013

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.